

OK DALL'EUROPA. CAPIENZA AGGIUNTIVA DI 23 MLD

Guerra, aiuti alle imprese italiane

DI MATTEO RIZZI

Ok dall'Europa sui nuovi aiuti per le imprese italiane in difficoltà a causa della guerra in Ucraina, con una capienza aggiuntiva di 23 miliardi di euro. La commissione europea ha approvato le modifiche al regime di garanzia esistente per sostenere le imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.

L'Italia ha notificato, tra l'altro, un aumento dei fondi disponibili fino ad un massimo di 23 miliardi di euro; l'introduzione di una misura di aiuto di importo limitato fino a 7 milioni di euro per coprire i premi di garanzia a determinate condizioni; una proroga del periodo in cui possono essere concessi gli aiuti fino al 31 dicembre 2023.

Viene introdotta la possibilità per le imprese ad alta intensità energetica di ottenere garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità per un periodo di 12 mesi per le Pmi o di 6 mesi per i grandi beneficiari.

La Commissione ha riscontrato che il regime italiano, così come modificato, continua ad essere in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, per quanto riguarda le garanzie, (i) la scadenza dei prestiti non può superare gli otto anni; e (ii) i tassi di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi (modulati in modo da riflettere la copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti).

Per quanto riguarda gli importi limitati degli aiuti, questi non supereranno i 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, i 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e i 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori. Inoltre, il sostegno sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.

La Commissione ha ritenuto che il regime italiano, così come modificato, rimane necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro di crisi temporaneo modificato il 28 ottobre 2022.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1721 - T.1721

